



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n.APC/10296 /3-6-2

Roma, 10 MAR. 2008

OGGETTO:Attuazione dell'art. 2, commi da 603 a 611 della Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) recante disposizioni ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

oooooooooooooooo

Come è noto, la legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) reca all'art. 2, commi da 603 a 611, disposizioni ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli uffici giudiziari militari.

Al fine di dare attuazione nei termini previsti alla suddetta disposizione è stato :

- istituito, presso questo U.G. un "tavolo di verifica", con gli organi tecnici di questa Amministrazione e rappresentanti del Consiglio della magistratura militare, con il compito di coordinare tutti gli adempimenti connessi, con particolare riguardo a quelli relativi al personale civile impiegato presso gli uffici giudiziari di prevista soppressione;
- costituito un "tavolo congiunto Difesa-Giustizia" allo scopo di coordinare e concordare tutti gli adempimenti relativi al transito del personale di questa Amministrazione nei ruoli di quel dicastero,

In occasione degli incontri avuti con i rappresentanti del suddetto Ministero sono state date le più ampie garanzie sia in ordine alla sede di assegnazione del personale civile interessato al transito (al quale è assicurata l'assegnazione presso un ufficio giudiziario ubicato nella stessa sede di provenienza, ovvero, a richiesta degli stessi, una diversa sede tra quelle rese disponibili dal dicastero), sia in ordine al mantenimento dell'anzianità e della qualifica posseduta.

A tale riguardo, prima di procedere al formale interpello di tutto il personale civile in servizio presso gli uffici giudiziari militari, si informa che è intendimento di questa Amministrazione acquisire elementi conoscitivi presso gli uffici giudiziari militari in soppressione relativamente ai dipendenti che gradirebbero il transito e l'eventuale preferenza di sede, nonché i dipendenti interessati al trasferimento presso altro ufficio giudiziario militare.

L'iniziativa -che ha finalità solo esplorativa - ha lo scopo di consentire a questo U.G. di individuare con un certo margine di attendibilità il contingente numerico da transitare - che non potrà essere inferiore alla metà del personale impiegato presso gli uffici giudiziari in soppressione - mediante mobilità volontaria e di evitare il ricorso alla mobilità d'ufficio.

Questa Amministrazione assicura fin da ora che ogni formale iniziativa che avrà riflessi sul personale civile in servizio presso gli uffici giudiziari militari sarà oggetto di preventiva informazione e confronto con le parti sociali.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. C.A. Biagio ABRATE)

MODALITA' E CRITERI DA ADOTTARE NELLE PROCEDURE DI INTERPELLO DA EFFETTUARE PER IL TRANSITO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA NEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER EFFETTO DELL'ART. 2, COMMA 606, LETT.B) DELLA LEGGE 24.12.2007, n.244 E PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

°°§°°

Il presente documento definisce le modalità e i criteri relativi al transito del personale civile dell'Amministrazione della Difesa in servizio presso gli uffici giudiziari militari che presentano domanda di transito nei ruoli del Ministero della Giustizia, nonché le modalità e i criteri relativi al transito d'ufficio dello stesso personale – transito da effettuare solo qualora a seguito dell'esperimento della mobilità su base volontaria non dovesse risultare coperto il contingente numerico individuato di personale da transitare.

Il documento definisce, altresì, i criteri e le modalità relativi ai trasferimenti a domanda interni all'Amministrazione.

Nel procedere al transito (a domanda o d'ufficio) del personale civile dell'Amministrazione della Difesa in servizio presso gli uffici giudiziari militari nei ruoli del Ministero della Giustizia, nonché ai trasferimenti a domanda dello stesso personale verso le altre sedi di uffici giudiziari militari viene osservato quanto segue.

TITOLO I

TRANSITO NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 1

(Pubblicazione posti resi disponibili dal Ministero della Giustizia)

Il Ministero della Difesa, previa informativa alle OO.SS., comunica il bando nel quale sono indicati i posti resi disponibili dal dicastero della Giustizia, suddivisi, per ogni sede, per area e posizione economica.

Nel medesimo bando vengono fissate le modalità e i termini di presentazione delle domande degli aspiranti.

Art. 2

(Domande di transito)

La domanda di transito deve contenere l'indicazione di non più di 2 sedi e, qualora presso una stessa sede vi sia disponibilità di più uffici, deve contenere l'indicazione, in ordine di preferenza, di tutti gli uffici delle sedi.

La domanda deve essere presentata entro il termine indicato nel bando, decorrente dalla comunicazione dello stesso.

Art. 3

(Legittimazione)

Legittimato a presentare domanda di transito è tutto il personale in servizio presso gli uffici giudiziari militari (in soppressione e non).

Art. 4

(Formazione delle graduatorie)

La Direzione del personale civile competente a ricevere le domande elabora quelle pervenute in relazione alle sole dichiarazioni del dipendente e, qualora dovessero pervenire più domande di transito rispetto al contingente numerico di cui all'art. 2, comma 606, lett. c) della legge 24.12.2007, n. 244, elabora i relativi punteggi secondo i criteri sottoindicati, formando la graduatoria.

Viene in ogni caso data la precedenza ai dipendenti perdenti posto.

Le domande di transito dei dipendenti in servizio presso gli uffici giudiziari non in soppressione saranno esaminate successivamente a quelle del personale impiegato presso gli uffici giudiziari in soppressione e compatibilmente con le esigenze organiche degli uffici giudiziari operanti nella stessa sede.

A parità di punteggio prevale la maggior anzianità di servizio e ad ulteriore parità la maggiore anzianità anagrafica (considerato il giorno, il mese e l'anno).

I titoli, da indicare nella domanda, devono essere posseduti entro lo stesso termine di presentazione della domanda.

Art. 5

(Criteri per la formazione della graduatoria)

CONDIZIONI DI FAMIGLIA.

- | | | |
|----|---|------------|
| a) | Per il coniuge (non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale) | |
| | | punti 1,00 |
| b) | Per ogni figlio (anche adottivo) a carico di età superiore ad anni 6 o maggiorenne inabile a proficuo lavoro | |
| | | punti 1,00 |
| c) | Per ogni figlio (anche adottivo) a carico di età inferiore ad anni 6 | |
| | | punti 1,20 |
| d) | Per ogni altro ulteriore soggetto a carico | punti 0,50 |

ANZIANITA' DI SERVIZIO.

Il criterio fa riferimento all'anzianità di servizio (con esclusione dei periodi di assenza che interrompono il rapporto di impiego), per ogni servizio di ruolo prestato nell'Amministrazione della Difesa:

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------|------------|
| a) | per i primi 5 anni | | |
| | | per ogni anno | punti 0,50 |
| b) | per ulteriori 5 anni | | |
| | | per ogni anno | punti 1,50 |
| c) | per ogni ulteriore anno | | |
| | | | punti 2,00 |

Art. 6

(Transito d'ufficio)

In mancanza di un numero sufficiente di domande di transito rispetto al contingente stabilito, si farà ricorso al transito d'ufficio.

Destinatari dei relativi provvedimenti sono esclusivamente i dipendenti che prestano servizio presso gli uffici giudiziari militari in soppressione.

La decisione di procedere al transito d'ufficio viene comunicata ai dipendenti che potrebbero essere destinatari del provvedimento.

Ai fini del trasferimento viene stilata apposita graduatoria sulla base dei medesimi criteri previsti per i transiti a domanda. A parità di punteggio prevale la minor anzianità anagrafica. Si procede al transito d'ufficio nei confronti di coloro che hanno il minor punteggio.

Sono esclusi dalle procedure di transito d'ufficio per uffici giudiziari ubicati in città diverse rispetto alla sede di provenienza i dipendenti beneficiari della legge n. 104/1992.

Art. 7

(Applicazione temporanea di personale)

L'applicazione è un istituto temporaneo ed eccezionale per assicurare – qualora si rendesse necessario prevedere l'istituzione di Uffici stralcio – il completamento delle procedure connesse con la chiusura degli uffici giudiziari militari.

Criteri e modalità circa l'individuazione del numero e dei destinatari saranno definiti al verificarsi dell'esigenza previa informazione alle OO.SS.

TITOLO II

MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA

Art. 8

(Pubblicazione posti vacanti)

Il Ministero della Difesa, previa informativa alle OO.SS., comunica il bando nel quale sono indicati i posti vacanti presso gli uffici giudiziari militari non in soppressione da coprire mediante mobilità volontaria del personale in servizio presso gli uffici giudiziari militari in soppressione, suddivisi, per ogni sede, per area e posizione economica.

Nel medesimo bando vengono fissate le modalità e i termini di presentazione delle domande degli aspiranti.

Art. 9

(Domande di trasferimento)

La domanda di trasferimento deve contenere l'indicazione di non più di 2 sedi e, qualora presso una stessa sede vi sia disponibilità di più uffici, deve contenere l'indicazione, in ordine di preferenza, di tutti gli uffici della sede.

La domanda deve essere presentata entro il termine indicato nel bando e decorrente dalla comunicazione dello stesso.

Art. 10

(Legittimazione)

Legittimato a presentare domanda di trasferimento è tutto il personale in servizio presso gli uffici giudiziari militari in soppressione.

Art. 11

(Formazione delle graduatorie)

La Direzione del personale civile competente a ricevere le domande elabora quelle pervenute in relazione alle sole dichiarazioni del dipendente e, qualora dovessero pervenire più domande di trasferimento rispetto ai posti da coprire, elabora i relativi punteggi secondo i criteri sopraindicati, formando la graduatoria.

A parità di punteggio prevale la maggior anzianità di servizio e ad ulteriore parità quella anagrafica (considerato il giorno, il mese e l'anno).

I titoli, da indicare nella domanda, devono essere posseduti entro lo stesso termine di presentazione della domanda.

Art. 12

(Criteri per la formazione della graduatoria)

Per la formazione della graduatoria si seguono i medesimi criteri relativi ai transiti a domanda nei ruoli del dicastero della Giustizia.